Pubblicata sul sito istituzionale il 07/01/2019 Reg. N°11

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **190** del Reg. del 31/12/2018	**OGGETTO:**	Giudizio Corte d'Appello di Lecce AGER e Comune di Cavallino c/ Comune di Salice S.no ed altri (per la declaratoria di nullità del Lodo arbitrale pronunciato il 14.11.2017 a definizione del procedimento promosso da Ambiente & Sviluppo soc. cons. a r.l. nei confronti dell'ATO Provincia di Lecce) – Presa d`atto Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Roberto De Giuseppe del Foro di Lecce

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di DICEMBRE alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Iolanda VERDESCA		Sì
Paola GALIZIA		Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

---

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti	Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa						
Cap.	*Art.*	*Anno*	*Descrizione*	*Impegno*	*Subimp.*	*Importo*

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con atto del 19.5.2014, notificato all'ATO Provincia di Lecce, al Comune di Salice Salentino e ad altri Comuni della Provincia di Lecce, Ambiente & Sviluppo soc. cons. a r.l. – richiamando l'art. 21 della Convenzione sottoscritta in data 17.5.1999 (rep. n. 472/99) tra la società Monticava Strade S.r.l (mandataria) e le mandanti Leadri S.r.l., Co.Ce.Mer. Spa e Monteco S.r.l. e il Comune di Cavallino – ha dichiarato la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale nei confronti dell'ATO Provincia di Lecce, chiedendo di accertare il diritto della medesima Società alla revisione annuale della tariffa di conferimento rifiuti presso l'impianto selezione e biostabilizzazione di Cavallino, a far data dal 27.11.2000 sino alla data dell'emanando Lodo, oltre interessi legali, compensativi e rivalutazione;

- che con lo stesso atto del 19.5.2014, Ambiente & Sviluppo soc. cons. a r.l. ha nominato il proprio arbitro nella persona dell'Avv. Alberto Gamberini del Foro di Ravenna ed ha invitato l'ATO Provincia di Lecce alla designazione dell'arbitro;

- che con atto notificato ad Ambiente & Sviluppo in data 15.12.2014, l'ATO Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Giuseppe, ha dichiarato preliminarmente la volontà di declinare la competenza arbitrale in favore della statualità della giurisdizione, rilevando come le richieste fossero assolutamente estranee e in alcun modo correlate alla clausola compromissoria;

- che col medesimo atto, l'ATO Provincia di Lecce ha peraltro rilevato l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta, contestando integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito, proponendo altresì domanda riconvenzionale e/o eccezione di compensazione e rendendo noto alla parte istante di aver proceduto alla nomina dell'arbitro di propria elezione nella persona dell'Avv. Francesco Anaclerio del Foro di Milano;

- che con provvedimento del 29.8.20015, il Presidente Tribunale di Lecce ha nominato arbitro con funzioni di Presidente il dott. Alfredo Lamorgese;

- che in data 7.10.2015 si è costituito il Collegio arbitrale, fissando la sede dell'arbitrato e la sua segreteria in Lecce, alla Piazza Mazzini, n. 64, presso lo studio dell'avv. Andrea Lamorgese e nominando segretario il direttore di cancelleria Luigi Donato Margarito;

- che nel corso del giudizio arbitrale, la Regione Puglia ha emanato la l.r. 4 agosto 2016, n. 20 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 4.8.2016), con cui ha disposto la soppressione degli ATO provinciali: in particolare, l'art. 9, co. 2, l.r. 20.8.2012, n. 24, come modificato dall'art. 5, co. 1, l.r. n. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che «gli organi di governo a livello provinciale sono soppressi»;

- che con ordinanza del 12.10.2016, preso atto della soppressione dell'ATO Provincia di

Lecce, il Collegio arbitrale ha disposto la sospensione del procedimento;

- che, successivamente, la società Ambiente & Sviluppo ha notificato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti atto di integrazione del contraddittorio e presentato istanza di prosecuzione del giudizio;

- che l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti non ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio arbitrale;

- che alcuni Comuni dell'ex ATO Provincia di Lecce – tra cui questa Amministrazione comunale – hanno ritenuto necessario costituirsi attraverso un intervento nel predetto giudizio e conferito perciò incarico legale all'Avv. Roberto De Giuseppe, facendo proprie le difese, le eccezioni e le domande già proposte dall'ex ATO Provincia di Lecce;

CONSIDERATO:

- che con Lodo arbitrale pronunciato il 14.11.2017 e sottoscritto dagli Arbitri in data 19-23 dicembre 2017, il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società Ambiente & Sviluppo e sulla domanda/eccezione riconvenzionale dell'ATO gestione rifiuti Provincia di Lecce – cui è succeduta l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – ha determinato il credito della società (dedotto quanto accertato in favore dell'ex ATO Provincia di Lecce) in € 33.188.667,00, condannando l'Agenzia regionale al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla domanda al soddisfo;

- che il Lodo arbitrale è stato deciso a maggioranza con il dissenso dell'arbitro Avv. Francesco Anaclerio, che ha depositato integrale e motivata opinione di dissenso;

- che la condanna al pagamento della revisione tariffaria è inflitta direttamente e unicamente nei confronti dell'Agenzia regionale, avendo il Collegio ritenuto che i Comuni intervenuti in giudizio «sono estranei alla convenzione n. 472/1999 stipulata tra la società ricorrente e il Comune di Cavallino e, quindi, alla clausola compromissoria in essa contenuta, essendosi limitati, ciascuno di essi, a stipulare, successivamente alla convenzione n. 472, una convenzione con il comune di Cavallino, riguardante i loro rapporti reciproci, relativamente al conferimento dei rifiuti»;

VISTI gli atti di citazione notificati a questa Amministrazione comunale, con i quali sia AGER, sia il Comune di Cavallino, hanno interposto due autonome impugnazioni innanzi alla Corte di Appello di Lecce avverso il Lodo arbitrale di che trattasi;

VISTE altresì le due note dell'Avv. Roberto De Giuseppe, datate 30.11.2018 e 31.11.2018, con le quali detto professionista evidenzia che il termine per l'eventuale costituzione nel giudizio d'appello in commento verrà a scadere il 20 novembre p.v. e comunica di poter quantificare nell'importo di € 2.500,00, comprensivo di IVA e CAP, l'onere di spesa complessiva per ogni

Comune che intenda costituirsi in giudizio, tenuto conto che il valore complessivo della controversia supera i 33 milioni di euro e che, ad oggi, non è possibile ancora comprendere quante Amministrazioni comunali aderiranno alla predetta iniziativa giudiziaria;

Dato atto che, considerata l'urgenza di costituirsi nel giudizio per l'impugnazione e la declaratoria di nullità del predetto Lodo arbitrale instaurato da AGER innanzi alla Corte di Appello di Lecce, attesa l'importanza delle vicende ad esso sottese, il Sindaco conferiva mandato per la rappresentanza e difesa della posizione del Comune di Salice Salentino all'Avv. Roberto De Giuseppe con studio legale in Lecce, alla via Pietro Marti, n. 9/A;

CONSIDERATO che l'art. 17, co. 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici il servizio di «*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni* […] *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea* (omissis) e, tuttavia, l'art. 4 del medesimo decreto dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RITENUTO di rispettare tutti i principi appena menzionati con il conferimento del mandato al professionista che ha già, di fatto, rappresentato questo Comune nel giudizio arbitrale, giacché egli conosce i fatti oggetto di causa, è particolarmente qualificato in merito alle questioni di diritto ad esso sottese, e ha contenuto il proprio onorario nella misura sopra indicata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO della costituzione nel predetto giudizio innanzi alla Corte di Appello di Lecce a mezzo incarico per la rappresentanza e difesa della posizione del Comune di Salice Salentino all'Avv. Roberto De Giuseppe con studio legale in Lecce, alla via Pietro Marti, n. 9/A, ratificando l'operato del Sindaco;

2) DI PORRE l'onere della spesa relativa a detto incarico – ammontante, come indicato nella nota PEC dell'Avv. Roberto De Giuseppe richiamata in narrativa, in una somma non superiore a complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), comprensivi di IVA e CAP – sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio;

3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 07/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 11 del Reg.).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

Data 07/01/2019

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/12/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI